



Comune di Sant'Alessio con Vialone



-Provincia di Pavia-
Via Vittoria,18 - CAP 27016
Tel.0382/94029 – fax 0382/953814
email: comune.santalessio@libero.it
P.I. 00493580187

ORDINANZA SINDACALE 1/2014

Sant'Alessio con Vialone li 03/06/2014

Oggetto: Limitazione dell'uso dell'acqua

IL SINDACO

- **Visto** il guasto dell'acquedotto comunale e la conseguente carenza di acqua potabile fino alla riparazione da parte di ASM;
- **Considerato** che è necessario adottare un rigoroso contenimento del consumo dell'acqua potabile al fine di renderla comunque accessibile ,anche se quantità modesta, alla maggior parte della popolazione per stretti bisogni domestici ed igienici;
- **Rilevato** che l'acqua è un bene pubblico il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;
- **Considerato** che appena il guasto verrà riparato e la fornitura dell'acqua ristabilita a regime, la presente ordinanza sarà revocata;
- **Visto** il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

ORDINA

1. a tutti gli utenti di limitare il consumo dell'acqua agli stretti bisogni domestici ed igienici o comunque consentiti dai contratti di somministrazione, vietando l'impiego dell'acqua da essi attinta per usi diversi quali:

- Lavaggio di cortili e piazzali;
- Lavaggio domestico di veicoli;
- Innaffiamento di giardini, prati e orti;
- Riempimento di vasche da giardino ,fontane ornamentali e simili;

2. i contravventori saranno sanzionati, con le modalità previste dalla legge, con una somma da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi del vigente regolamento riguardante le sanzioni amministrative previste per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali.

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico tramite l'affissione all'albo pretorio online, manifesti nelle bacheche comunali e presso gli esercizi commerciali.

Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

INVITA

Tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio dell'acqua.

DISPONE

Di inviare la presente alla Polizia Municipale per la verifica circa il rispetto del presente atto e per l'adozione degli eventuali adempimenti consequenziali;

AVVERTE

che contro questo provvedimento, a norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n° 241, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale, entro 60 giorni dalla sua notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.



IL SINDACO
Alberto RUSMINI